

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 maggio 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice o mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Per INFORMAZIONI sul servizio e richieste di ABBONAMENTO rivolgersi all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, Roma, Piazza Verdi n. 10 - AREA COMMERCIALE, Tel.: 0685082207 - 0685082150 Fax: 0685082520 e-mail: INFOIPZS@MAIL.IPZS.IT

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, nonché sul Servizio di Bollettino Ufficiale in via telematica.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 3741.

Autorecupero del patrimonio immobiliare. Schema tipo di convenzione di cui all'art. 3 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 Pag. 4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 1999, n. 5638.

Determinazione dei parametri per la definizione dello stato di bisogno degli invalidi del lavoro e rivalutazione dell'assegnamento per il biennio 1999-2000 .. Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 446.

Comune di Magliano Sabino (Rieti). Variante al piano regolatore generale, località Frangellini. Approvazione. Pag. 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 468.

Individuazione delle aree di salvaguardia ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Comune di Barbarano Romano «sorgente di Fontana Fica, Pisciarcello, Canale e del Pozzo di S. Quirico» Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 529.

Individuazione del periodo di massimo rischio di incendi boschivi per l'anno 2000 e conseguente dichiarazione dello stato di grave pericolosità Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 581.

Programma annuale degli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi per l'anno 2000 Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2000, n. 769.

Comune di Onano (Viterbo). Variante di adeguamento al piano regolatore generale. Deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 20 giugno 1997. Approvazione Pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2000, n. 839.

Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della deliberazione n. 5638 del 30 novembre 1999 concernente: Determinazione dei parametri per la definizione dello stato di bisogno degli invalidi del lavoro e rivalutazione dell'assegnamento per il biennio 1999-2000. Pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2000, n. 848.

Comune di Roma. Variante alle N.T.A. per piano regolatore generale relativa all'art. 4, punto 4, lettera d). Delibera consiliare n. 118 del 20 giugno 1996. Approvazione Pag. 22

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

6 LUG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 6 LUG. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

DONATO - MARRONI - META -

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 3741

OGGETTO: Autorecupero del patrimonio immobiliare. Schema tipo di convenzione di cui all'art. 3 della L.R. 11.12.1998, n.55.

A handwritten signature, possibly 'MARRONI', is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'REGIONE LAZIO' and 'GIUNTA REGIONALE' around the perimeter.

Oggetto: Autorecupero del patrimonio immobiliare. Schema tipo di convenzione di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55;

VISTO l'articolo 3 della citata legge 55/98;

CONSIDERATO che occorre regolamentare i rapporti tra ente proprietario dell'immobile e cooperativa di autorecupero e/o autocostruzione mediante apposito atto convenzionale;

Vista la legge 15 maggio 1997, n° 127;

DELIBERA


1. Di approvare lo schema tipo di convenzione, di cui all'Allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione, relativo al recupero ad uso residenziale degli immobili, loro realizzazione, scomputo dal canone locativo delle opere necessarie all'adeguamento funzionale di complessi immobiliari.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n° 127.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE : F.RO PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.RO Dott. Saverio GUCCIONE



ALLEG. alla DELIB. N. 34/1

DEL 6 LUG. 1999.....

ew

Allegato A

**Convenzione tipo per il recupero ad uso residenziale degli immobili siti in
Realizzazione delle opere, scomputo dal canone locativo delle opere necessarie
all'adeguamento funzionale dei complessi immobiliari.**

Premesso che a seguito del bando con delibera del alla Soc. Cooperativa
è stato assegnato l'immobile sito in per il recupero ai fini abitativi.

Tra e la Soc. Cooperativa si stipula la seguente convenzione ai sensi
dell'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55.

Articolo 1

La presente convenzione ha per oggetto la definizione di tutti gli elementi progettuali esecutivi
e di dettaglio, la esecuzione con anticipazione delle spese, da parte della cooperativa delle opere
di adeguamento funzionale dei singoli alloggi, a scomputo del corrispettivo della locazione
dell'immobile da ciascuno dovuto all'Amministrazione.

I lavori da parte della Cooperativa sono eseguiti secondo quanto rappresentato: nel progetto di
massima delle opere di adeguamento funzionale, nel computo metrico estimativo del costo
dell'intervento, nel disciplinare tecnico contenente le prescrizioni per l'esecuzione dell'intervento. I
predetti atti vengono allegati alla presente convenzione.

Articolo 2

La Cooperativa assume rappresentanza unitaria e responsabilità solidale nei confronti
dell'Amministrazione per tutti gli obblighi ed adempimenti diretti ed indiretti scaturenti dalla
presente convenzione. Per quanto attiene ai rapporti con l'Amministrazione, relativi alla presente
convenzione, viene nominato rappresentante il Sig. con domicilio eletto in Roma
via, con l'obbligo di assolvere l'incarico fino a quando non venga,
eventualmente, sostituito con altro rappresentante

La sostituzione dovrà in ogni caso essere notificata all'Amministrazione in tempo debito.

Articolo 3

Gli elaborati progettuali delle opere di adeguamento sono vincolanti ai fini dell'esatta
esecuzione di dette opere nei tempi previsti, senza possibilità per il concessionario di introdurre
varianti o modifiche che non siano state richieste ed autorizzate.

Le varianti ove riguardanti modifiche esecutive di dettaglio saranno autorizzate direttamente
dai competenti uffici dell'Amministrazione fermo restando l'importo complessivo indicato nel computo
metrico.

Negli altri casi (ivi inclusa la modifica del numero delle unità immobiliari) l'autorizzazione
alla variante verrà data con provvedimento deliberativo del competente organo del Comune.

ew

ew

I lavori a carico della cooperativa dovranno avere inizio successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione

Dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione all'Amministrazione ed al Comune competente.

I lavori di cui alla presente convenzione dovranno essere condotti sulla base degli elaborati di cui al precedente art. 1 nonché nel rispetto di tutte le norme tecniche di legge e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Per l'ultimazione delle opere viene indicato il termine di mesi dal loro inizio e ciò dovrà risultare da apposito verbale redatto dalla Direzione dei lavori che dovrà darne comunicazione entro cinque giorni all'Amministrazione ed al Comune competente.

La Direzione dei lavori è posta a carico della cooperativa e dovrà essere affidata dal medesimo ad uno o più professionisti iscritti al relativo Albo Professionale.

Il concessionario è tenuto a comunicare, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori il nominativo dei professionisti incaricati. I predetti dovranno comunicare all'Amministrazione per iscritto la propria accettazione dell'incarico, anche con riferimento alla responsabilità posta in capo al Direttore dei Lavori dell'ordinamento vigente.

L'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere motivatamente la sostituzione del Direttore dei lavori in qualsiasi momento.

Articolo 4

L'Amministrazione è a propria volta obbligata a realizzare quanto necessario per rendere agibile, funzionale e a norma tutte le parti comuni sia in quanto a strutture che in quanto a impianti, provvedendo con autonomia ad individuare la qualità e quantità delle opere, nel rispetto comunque della normativa vigente in materia e nell'ambito dei piani e programmi d'investimento nel settore

Competono all'Amministrazione la definizione del programma temporale dei lavori ed ogni attività di coordinamento e collegamento anche rispetto alle Aziende erogatrici dei pubblici servizi.

Nella definizione del programma dei lavori che in contemporaneità dovrà riguardare sia le opere a carico della cooperativa sia quelle a carico dell'Amministrazione dovrà tenersi conto del termine iniziale indicato al precedente art. 3.

Articolo 5

Tutti i lavori realizzati, sia quelli a carico della cooperativa che quelli a carico dell'Amministrazione saranno sottoposti a collaudo tecnico-amministrativo anche in corso d'opera nonché a collaudo statico di cui alla Legge 1086/71 a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Le operazioni di collaudo, ivi compresa l'emissione del relativo certificato, dovranno essere concluse entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che il collaudo non possa essere concluso nel termine per fatto imputabile alla cooperativa.

Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente convenzione, la cooperativa potrà utilizzare imprese iscritte alla C.C.I.A. in regola con la vigente normativa antimafia.

L'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui sopra è compito e responsabilità della cooperativa: resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento alla relativa verifica.

Qualora le prescrizioni del presente articolo risultassero violate, la presente convenzione si intenderà risolta ex art. 1456 CC. con conseguente facoltà per l'Amministrazione di escutere la polizza fidejussoria di cui all'art. 7 della convenzione per il completamento delle opere.

Articolo 7

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli oneri assunti con la presente convenzione, la cooperativa presterà, prima dell'inizio dei lavori, idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari al 10% del costo dei lavori di propria spettanza, con la specifica clausola che impegna l'istituto fidejussore a soddisfare obbligazione a semplice richiesta del Comune con l'esclusione del beneficio di cui al 2 comma dell'art. 1944 C.C.

Si dà atto che il fidejussore rinuncia alla decadenza di cui all'art. 1957 C.C. volendo ed intendendo il fidejussore restare obbligato in solido con il concessionario.

La fidejussione sarà svincolata definitivamente all'approvazione del collaudo.

Articolo 8

A richiesta della cooperativa, su proposta del Direttore dei lavori potranno essere concesse proroghe sui tempi di ultimazione delle opere in dipendenza di eventuali difficoltà sopraggiunte e/o di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione.

Le eventuali sospensioni dei lavori saranno disposte dalla Direzione dei lavori, che dovrà dare comunicazione all'Amministrazione entro cinque giorni dalla sospensione, indicandone i motivi.

La durata della sospensione imputabile a causa di forza maggiore e/o comunque non dipendente da fatto o colpa della cooperativa sarà calcolata nel termine contrattuale fissato per l'ultimazione dei lavori.

Articolo 9

Per quanto attiene i rapporti locativi degli immobili con l'Amministrazione costituisce condizione essenziale per la stipula dei contratti di utilizzazione dell'immobile essere socio della Cooperativa e permanere in tale qualità.

Resta inteso che successivamente alla stipula della convenzione il corrispettivo dovuto dai singoli fruitori degli alloggi sarà sempre a titolo locativo anche in capo alla cooperativa.

Al termine dei lavori l'Amministrazione assegna le unità immobiliari ai soci della cooperativa secondo la graduatoria di cui al comma 1 dell'articolo 6 della citata legge 55/98, previo controllo dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 55/98.

Sulla base del corrispettivo complessivamente dovuto dai singoli fruitori degli alloggi correlato con il costo di realizzazione delle opere quale risultanza del computo metrico estimativo (di cui in allegato alla presente convenzione) viene definito il periodo di ammortamento. A scomputo del corrispettivo di locazione dovuto per gli immobili di cui alla presente convenzione viene assunto l'onere totale di realizzazione delle opere di adeguamento dell'immobile per il periodo come sopra determinato.

Intervenuti i certificati di collaudo e di abitabilità dell'immobile, al compimento dei lavori e nei termini indicati nella presente convenzione, verranno stipulati i definitivi contratti di locazione ove potrà continuare a permanere lo scomputo del corrispettivo in correlazione al periodo di ammortamento del costo delle opere.

Al termine dell'ammortamento si procederà ai rinnovi contrattuali nei quali si terrà conto dei requisiti soggettivi eventualmente variati e sia la durata che il canone di locazione verranno aggiornati sulla base della normativa a quella data vigente.

Articolo 10

Per tutto quanto previsto con la presente convenzione resta obbligata globalmente solidalmente la Cooperativa. Solo al termine dell'ammortamento e compensati i costi delle opere con il canone locativo, le obbligazioni di cui alla presente convenzione si intenderanno completamente assolte ed i rapporti intercorreranno tra l'Amministrazione e ciascun singolo conduttore. Fino all'assolvimento di tutte le obbligazioni di cui alla presente convenzione, indipendentemente dalla durata stabilita nell'atto costitutivo, non potrà darsi luogo a scioglimento della Cooperativa.

Articolo 11

L'esclusione o radiazione di un socio - per qualunque causa o evento contemplate nello Statuto della Cooperativa - dovrà essere immediatamente comunicata all'Amministrazione e costituisce titolo per l'Amministrazione per la richiesta immediata di rilascio dell'alloggio.

A tale ultimo riguardo e con salvezza per l'Amministrazione di effettuare in qualsiasi momento verifica sugli adempimenti dei singoli soci e sull'utilizzazione delle unità immobiliari, dovrà essere presentata dalla Cooperativa, con cadenza semestrale, dichiarazione liberatoria su fatti ed atti contrari alle obbligazioni di cui alla presente convenzione.

E' consentita la sostituzione di un socio escluso, decaduto o cessato volontariamente - a norma dello Statuto - a condizione che venga preventivamente acquisito il nulla osta dell'Amministrazione e con accollo di ogni onere ed obbligazione pregressa e in sospeso del socio sostituito.


Articolo 12

La cooperativa si obbliga a garantire volontariamente, manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualunque pretesa, azione, molestia od altro che possa derivargli da terzi in dipendenza degli obblighi della presente convenzione o per mancato adempimento dei medesimi o comunque in conseguenza diretta della convenzione stessa.

La cooperativa o per essa gli esecutori delle opere prima dell'inizio dei lavori dovrà assumere fidejussione bancaria o polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi

da

lu



di esecuzione e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, di importo non inferiore a L.1.000.000.000 di massima, nell'esecuzione dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Articolo 13

Tutti gli oneri contrattuali e fiscali conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della cooperativa che ha facoltà di invocare le agevolazioni di legge al riguardo.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]